

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

### **LA RIFORMA DELLO SPORT: PROSPETTIVE ATTUALI E FUTURE**

Evoluzione attuale della riforma dello Sport

Dott.ssa Francesca Macioce – *Dirigente Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi del CONI*

# LEGGE DELEGA N. 86/2019

- semplificazione e digitalizzazione;
- coordinamento normativo;
- stabilizzazione e tutela, anche sociale, dei lavoratori sportivi;
- facilitazioni e aiuti per gli enti sportivi.

Le disposizioni contenute nei decreti attuativi potranno essere integrate e corrette entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

# LAVORO SPORTIVO: D.LGS. 36/21 - TITOLO V E VI

**È avvenuta una revisione organica dei rapporti del mondo dilettantistico basata su parametri oggettivi**

Si applica:

senza distinzione di genere

sia al settore *professionistico* che *dilettantistico*

in tutti i casi in cui si eserciti un'attività sportiva verso un corrispettivo

# LAVORATORE SPORTIVO

## *qualifica*

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore Atletico

Direttore di Gara

Ogni tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS

Sono esclusi coloro che svolgono mansioni amministrativo-gestionali

## TIPOLOGIA DI CONTRATTO SETTORE DILETTANTISTICO

Lavoro Subordinato

Lavoro Autonomo

Lavoro Autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c.

## Lavoro Autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa

Il rapporto si presume di collaborazione coordinata e continuativa nei seguenti casi:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**

# VOLONTARI

## Prestazione

- ✓ Attività rientranti nell'attività istituzionale dell'Ente svolta da soggetti che gratuitamente mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze
- ✓ Incompatibili con qualsiasi forma di lavoro, subordinato o autonomo, a favore dell'ente.
- ✓ Obbligo per gli enti dilettantistici di assicurare i volontari per responsabilità civile verso terzi.
- ✓ Assoluta Gratuità prestazione
- ✓ Possono essere corrisposti:
  - ✓ Rimborsi spese analitici per viaggio trasporto, vitto e alloggio fuori dal comune di residenza
  - ✓ I Rimborsi non concorrono al reddito imponibile del percipiente

## CHI PUO AVVALERSI DELLE PRESTAZIONI AMATORIALI

ASD E SSD – Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP

FSN – Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP

DSA– Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP

EPS– Riconosciuti dal Coni e/o dal CIP

CONI

CIP

Sport e Salute Spa

# CONSIDERAZIONI

- si presuppone un sistema di corretto ed efficace controllo sulla tipologia di attività svolte:
- ✓ occorre una definizione puntuale e non generica di *Sport*, distinguendo dalle *Discipline sportive dilettantistiche* riconosciute dal CONI nel rispetto delle indicazioni degli organismi sportivi internazionali e delle attività praticate ogni altro tipo di Attività sportiva dilettantistica;
- ✓ le attività sportive, didattiche e formative andrebbero svolte nell'ambito dei programmi stabiliti dagli Organismi affiliati e potrebbero essere rese anche alternative tra loro;
- sarebbe opportuno specificare se le 18 ore settimanali siano un tetto complessivo o un monte ore della singola prestazione (ipotesi del lavoratore che svolge la propria attività in favore di più enti sportivi); dovrebbe essere chiarito come calcolare tale limite orario; è necessario innalzare la presunzione sul limite temporale delle co.co.co. da 18 a 24 ore settimanali per rendere la disposizione compatibile con le esigenze del mondo sportivo dilettantistico;
- in assenza di un limite di natura reddituale sulla presunzione in favore di una co.co.co., si equiparano le associazioni/società sportive di piccole dimensioni con quelle ben più grandi;

- sarebbe utile che venisse assegnato al CONI un ruolo di coordinamento nella definizione ed elencazione delle mansioni necessarie allo svolgimento di attività sportiva, come verranno definite nei Regolamenti degli Organismi affiliati, al fine di evitare confusione in sede applicativa e trattamenti diversi a parità di effettive mansioni;
- indipendentemente dalla qualifica indicata (ad es. Direttore di gara), vi sono tutti coloro preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sia in merito alla corretta applicazione delle regole che in merito alla rilevazione di tempi e distanza in occasione delle migliaia di manifestazioni organizzate sul territorio nazionale dai diversi Organismi, che svolgono una prestazione occasionale legata al singolo evento e ad oggi percepiscono gettoni di modico importo (redditi diversi con limite di indennità giornaliera ed annua oltre che limite di giornate/collaborazioni occasionali);
- per i volontari, a differenza di quanto previsto nel terzo settore, non vi è la possibilità di autocertificare le spese sostenute, entro un predeterminato tetto massimo, né un limite massimo giornaliero e mensile di rimborso;
- manca un contratto unico del lavoro sportivo, si dovrà fare ben attenzione alle clausole inserite per prevenire all'ente sportivo da future contestazioni sulla natura del rapporto da parte del collaboratore.

# TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

| SETTORE          | TIPOLOGIA CONTRATTO | Fondo Previdenziale   |
|------------------|---------------------|---|
| PROFESSIONISTICO | SUBORDINATO         | FONDO PENSIONE SPORTIVI<br>PROFESSIONISTI GESTITO DALL'INPS |
| DILETTANTISTICO  | SUBORDINATO         | FONDO PENSIONE SPORTIVI<br>PROFESSIONISTI GESTITO DALL'INPS |
| PROFESSIONISTICO | AUTONOMO/CO.CO.CO   | FONDO PENSIONE SPORTIVI<br>PROFESSIONISTI GESTITO DALL'INPS |
| DILETTANTISTICO  | AUTONOMO/CO.CO.CO   | GESTIONE SEPARATA INPS                                      |

# TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

| SETTORE          | TIPOLOGIA CONTRATTO   | Aliquote  | SOGLIA ESENZIONE |
|------------------|-----------------------|---|------------------|
| PROFESSIONISTICO | QUALSIASI TIPO        | ORDINARIE   | NESSUNA          |
| DILETTANTISTICO  | SUBORDINATO           | ORDINARIE   | 5.000 EURO       |
| DILETTANTISTICO  | AUTONOMO/CO.CO.<br>CO | 2023/2027 – 12%<br>(12,5% se già altre forme previdenziali)<br>dal 2028 – 24%<br>(25% se già altre forme previdenziali) | 5.000 EURO       |

# TRATTAMENTO FISCALE

| SETTORE          | TIPOLOGIA CONTRATTO | Aliquote  | SOGLIA ESENZIONE |
|------------------|---------------------|-----------|------------------|
| PROFESSIONISTICO | QUALSIASI TIPO      | ORDINARIE | NESSUNA          |
| DILETTANTISTICO  | SUBORDINATO         | ORDINARIE | 15.000 EURO      |
| DILETTANTISTICO  | AUTONOMO/CO.CO.CO   | ORDINARIE | 15.000 EURO      |

# DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

| SETTORE         | TIPOLOGIA RAPPORTO | ADEMPIMENTO                                     | COMMITTENTE                           |
|-----------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| DILETTANTISTICO | VOLONTARIO         | COMUNICAZIONE ad AMMINISTRAZIONE di competenza  | ASD/SSD – Non previsti altri soggetti |
| DILETTANTISTICO | REMUNERATO         | AUTORIZZAZIONE ad AMMINISTRAZIONE di competenza | ASD/SSD – Non previsti altri soggetti |

# COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

| Tipologia di contratto                   | Valutazioni   | Committenti              |
|--|---|--------------------------|
| Collaborazione coordinata e continuativa | E' necessario valutare le modalità di espletamento della prestazione non essendo applicabili le disposizioni per il lavoro sportivo | ASD, SSD, FSN, DSA, EPS. |
| Lavoro subordinato                       | Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per il lavoro autonomo nella forma di co.co.co.   | Tutti                    |

# COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

| Tipologia di contratto                   | Trattamento Previdenziale   | Trattamento Fiscale      |
|--|---|--------------------------|
| Collaborazione coordinata e continuativa | aliquota ordinaria: 35,03<br>soglia esenzione: 5.000 EURO<br>riduzione aliquota: 50% fino al 31/12/2027 | Soglia esenzione: 15.000 |
| Lavoro subordinato                       | Ordinarie senza agevolazioni  | Soglia esenzione: 15.000 |

# PREMI CORRISPOSTI A TESSERATI E TECNICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

| Trattamento Previdenziale | Trattamento Fiscale               |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nessuno                   | Ritenuta a titolo di imposta: 20% |

# ALTRE RIFLESSIONI

- sarebbe preferibile, anziché una riduzione del 50% dei contributi previdenziali fino al 2027 (c.d. contributi silenti), un corrispondente sgravio fiscale con il versamento pieno in favore di INPS e conseguente maggior tutela del lavoratore per il quale i versamenti rileverebbero per intero ai fini pensionistici;
- è necessario chiarire, nel caso di una pluralità di committenti su quale di essi ricada l'obbligo di applicare le aliquote contributive e la tassazione dei compensi in caso di superamento delle soglie;
- vi è un disallineamento tra la soglia di esenzione fiscale e quella previdenziale; quest'ultima scenderà a 5.000,00 euro con aggravio di oneri a carico dei sodalizi sportivi;
- alle collaborazioni amministrativo-gestionali non si applica la disciplina del lavoro sportivo ma di fatto gli si estendono le medesime agevolazioni, pertanto sarebbe bene definire con precisione le aliquote previdenziali applicabili;
- per le somme assegnate a titolo di premio in occasione delle manifestazioni sportive l'introduzione di una soglia di esenzione renderebbe più semplici gli adempimenti per i molteplici casi in cui i premi sono di importo esiguo;
- l'attuale formulazione della norma esclude che le FSN/DSA e gli EPS si possano avvalere del personale della Pubblica Amministrazione, con ciò escludendo atleti e tecnici appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Corpi Civili dello Stato le cui attività sono fondamentali soprattutto per le Federazioni olimpiche, e prevede che l'attività di tali soggetti possa essere retribuita solo previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza e vada ricondotta nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro autonomo; è diffusa l'esigenza che venga ampliata la categoria dei committenti a FSN/DSA ed EPS e che detta attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo.

# D.LGS. 36/2021 – TITOLO II

## ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI:

### Le forme tipiche dello sport dilettantistico

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

- associazioni prive di personalità giuridica
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato

#### **Società di capitali (di cui al libro V titolo V e VI del c.c.)**

- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative (recuperate con decreto correttivo D. Lgs. 163/22 che invece ha eliminato nuovamente le società di persone)

#### **ETS iscritti nel RUNTS (Fondazioni, Comitati, Società di persone, etc. )**

# CLAUSOLE STATUTARIE

- **Denominazione**
- **Attribuzione rappresentanza legale**
- **OGGETTO SOCIALE con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza\***
- **Assenza fine di lucro\***
- **Obbligo devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione**
- **Principio democraticità e elettività cariche sociali (per le società si applicano le disposizioni del codice civile)**
- **Obbligo approvazione rendiconti**
- **Modalità scioglimento**
- **Divieto amministratori a ricoprire qualsiasi carica in altra asd o ssd affiliata alla medesima FSN, DSA, EPS**

# \* ASSENZA FINE DI LUCRO

Declinata con richiamo al D.Lgs. 112/17, art. 3, co.2 ultimo periodo e 2 bis su imprese sociali:

- destinazione utili e avanzi di gestione allo svolgimento delle attività sportive;
- divieto distribuzione utili diretta e indiretta a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto;
- per amministratori e sindaci divieto di compensi non proporzionati alla attività svolta e alla responsabilità assunta;
- per lavoratori (subordinati o autonomi) compensi superiori del 40% di quelli previsti dai contratti collettivi;
- acquisto beni a valore superiore a quello normale;
- cessioni beni o servizi a soci, associati, etc. a condizioni migliori di quelle di mercato salvo che non costituiscano oggetto dell'attività di interesse generale;
- remunerazione strumenti finanziari con interessi superiori a 2 punti percentuali rispetto a quanto previsto per dividendi;
- corresponsione interessi su finanziamento superiori di 4 punti percentuali al tasso annuo di riferimento.

# \* ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

È possibile svolgere attività diverse da quelle sportive a condizione che:

- siano espressamente previste nello statuto;
- abbiano carattere strumentale e secondario rispetto all'attività di esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i criteri e i limiti dovranno essere specificati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità delegata allo sport di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i proventi da sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, la gestione di impianti e strutture sportive non rientrano tra le attività secondarie;
- unica deroga per gli enti sportivi dotati anche della qualifica di Ets che possono svolgere attività principali diverse da quelle sportive dilettantistiche, nella misura in cui rientrano nei settori di interesse.

|   | Art. 90<br>L.289/2002 | D.L. 36/2021 | Art. 148 Tuir |
|---|-----------------------|--------------|---------------|
| Denominazione   | ✓                     | ✓            |               |
| Oggetto Sociale   | ✓                     | ✓            |               |
| Rappresentanza legale   | ✓                     | ✓            |               |
| Assenza fine di lucro   | ✓                     | ✓            | ✓             |
| Divieto di distribuire Utili  | ✓                     | ✓            | ✓             |
| Obbligo di devoluzione del patrimonio   | ✓                     | ✓            | ✓             |
| Disciplina uniforme del rapporto associativo  | ✓                     | ✓            | ✓             |
| Obbligo di approvare rendiconto annuale   | ✓                     | ✓            | ✓             |
| Eleggibilità degli organi amministrativi  |                       | ✓            | ✓             |
| Principio del voto singolo  |                       | ✓            | ✓             |
| Intrasmissibilità della quota per atto tra vivi   |                       |              | ✓             |
| Modalità scioglimento   | ✓                     | ✓            |               |
| Divieto agli amministratori di ricoprire medesimi incarichi in associazioni sportive appartenenti alla medesima federazione | ✓                     | ✓            |               |
| Rimborso del capitale ai soci delle società   |                       | ✓            |               |

# ATTENZIONE

- viene introdotta la possibilità per gli enti sportivi di assumere la doppia qualifica, anche quali enti del terzo settore, ma le forme giuridiche nuove restano escluse dalla maggior parte delle disposizioni specifiche che, in assenza di un coordinamento, resterebbe di scarsa applicazione; per gli enti con doppia qualifica prevalgono le norme del terzo settore in quanto compatibili agli enti sportivi;
- la clausola sull'oggetto sociale deve essere diversamente modulata se l'ente sportivo è anche ETS, in quanto per questi non è richiesto l'esercizio di attività dilettantistica in via principale;
- nel caso di doppia qualifica, l'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio, potrà riguardare un altro ente del terzo settore avente fini sportivi;
- il divieto di distribuzione di utili e riserve è stato parzialmente derogato per le società di capitali e cooperative, entro determinati limiti, e consente il rimborso al socio del capitale effettivamente versato e rivalutato nei casi di recesso, ma non di cessione della quota; in mancanza di coordinamento con le norme del Tuir si rischia però la decadenza dal regime della decommercializzazione;
- il vincolo sullo svolgimento di attività diverse assume rilevanza ai fini civilistici e non solo fiscale, e pertanto in caso di eventuale superamento dei limiti, l'ente sportivo rischia la perdita della qualifica;

# REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ARTT.4-5-6 D.L. 39/21 – ENTRATA IN VIGORE 31 AGOSTO 2022)

Istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

Gestito con modalità telematiche.

Nel Registro delle attività sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'iscrizione nel Registro delle attività certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento statale ricollega a tale qualifica.

Sono iscritti in una sezione speciale le società e associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

La piattaforma dovrà assumere ulteriori funzioni per gestire le formalità contrattuali e contributive dei lavoratori di settore.

Con la domanda di iscrizione al Registro delle attività può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, mancano le modalità operative; non essendo imposto un patrimonio minimo per le asd che vogliono acquisire la personalità giuridica, è auspicabile che vengano emanate indicazioni che stabiliscano le modalità di verifica dei requisiti di legge.

# REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

## Istituito presso il CONI

Gestito con modalità telematiche.

Si basa sul principio di autonomia e autodeterminazione dell'ordinamento sportivo nazionale, di derivazione internazionale.

L'iscrizione nel Registro CONI conferisce il riconoscimento ai fini sportivi del CONI, che deriva dall'art. 5 comma 2 lettera c del D. Lgs. 242/99 e dalla Carta Olimpica.

Sono ammesse le asd/ssd affiliate agli Organismi sportivi riconosciuti che praticano le Discipline sportive ammesse per l'iscrizione, Elenco da ultimo modificato con delibera di Consiglio Nazionale del 23.2.2023 (complessivamente n. 373).

I dati contenuti nel Registro CONI sono utilizzati, tra l'altro, per le attività istruttorie di conferimento/conferma del riconoscimenti ai fini sportivi degli Organismi (FSN/DSA/EPS).

L'iscrizione consente l'acquisizione del diritto di voto alle Assemblee federali, ai sensi del Principio n. 4.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA.

L'iscrizione, tra l'altro, consente l'utilizzo dei simboli e dei marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate.